Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud

(93/402/CEE)

(GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 93/463/CEE della Commissione del 27 luglio	L 216	22	26.8.1993
►**M2**	Decisione 93/576/CEE della Commissione del 25 ottobre 1993	L 277	34	10.11.1993
►**M3**	Decisione 94/334/CE della Commissione del 26 maggio 1994	L 148	12	15.6.1994
►**M4**	Decisione 94/335/CE della Commissione del 26 maggio 1994	L 148	15	15.6.1994
►**M5**	Decisione 94/732/CE della Commissione dell'11 novembre 1994	L 292	37	12.11.1994
►**M6**	Decisione 95/66/CE della Commissione del 10 marzo 1995	L 56	19	14.3.1995
►**M7**	Decisione 95/183/CE della Commissione del 24 maggio 1995	L 119	37	30.5.1995
►**M8**	Decisione 95/349/CE della Commissione del 26 luglio 1995	L 202	10	26.8.1995
►**M9**	Decisione 95/443/CE della Commissione del 18 ottobre 1995	L 258	65	28.10.1995
►**M10**	Decisione 96/595/CE della Commissione del 30 settembre 1996	L 261	41	15.10.1996
►**M11**	Decisione 98/16/CE della Commissione del 15 dicembre 1997	L 6	40	10.1.1998
►**M12**	Decisione 2000/699/CE della Commissione del 30 ottobre 2000	L 287	62	14.11.2000
►**M13**	Decisione 2000/755/CE della Commissione del 24 novembre 2000	L 303	36	2.12.2000
►**M14**	Decisione 2001/276/CE della Commissione del 4 aprile 2001	L 95	41	5.4.2001
►**M15**	modificata dalla decisione 2001/322/CE della Commissione del 20 aprile 2001	L 112	17	21.4.2001
►**M16**	Decisione 2001/325/CE della Commissione del 24 aprile 2001	L 115	7	25.4.2001
►**M17**	Decisione 2001/388/CE della Commissione del 18 maggio 2001	L 137	33	19.5.2001
►**M18**	Decisione 2001/410/CE della Commissione del 30 maggio 2001	L 145	49	31.5.2001
►**M19**	Decisione 2001/537/CE della Commissione del 13 luglio 2001	L 193	29	17.7.2001
►**M20**	Decisione 2001/538/CE della Commissione del 16 luglio 2001	L 193	31	17.7.2001
►**M21**	Decisione 2001/767/CE della Commissione del 31 ottobre 2001	L 288	51	1.11.2001
►**M22**	Decisione 2001/842/CE della Commissione del 28 novembre 2001	L 313	45	30.11.2001

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud

(93/402/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 ([2]), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono state stabilite, rispettivamente, con le decisioni della Commissione 85/220/CEE ([3]), 86/191/CEE ([4]), 86/192/CEE ([5]), 86/195/CEE ([6]), 90/58/CEE ([7]) e 92/215/CEE ([8]);

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particolare dall'America del Sud;

considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tener conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi sudamericani interessati e talora anche delle varie parti del loro territorio; che, data l'identica situazione sanitaria esistente in determinati territori dei vari paesi, occorre tener conto di questa realtà ai fini della costituzione del nuovo sistema di garanzie sanitarie;

considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte all'importazione di carni fresche provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

considerando che, per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di carne fresca dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina e abrogare le decisioni in vigore per detti paesi;

considerando che le frattaglie destinate al consumo umano sono soggette a condizioni sanitarie più rigorose ed inoltre che le condizioni sanitarie in oggetto lasciano impregiudicate le condizioni sanitarie stabilite dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ([9]) e dalla decisione 89/18/CEE della Commissione ([10]) per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti da paesi terzi per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che, data la manifestazione epidemiologica dell'afta epizootica negli ovini e caprini, devono essere richieste garanzie particolari all'importazione di carni di queste specie;

([1]) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
([2]) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
([3]) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 53.
([4]) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 32.
([5]) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 42.
([6]) GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 51.
([7]) GU n. L 40 del 14. 2. 1990, pag. 15.
([8]) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 63.
([9]) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
([10]) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

▼B

considerando che l'insieme del territorio del Cile e le parti del territorio dell'Argentina situate a sud del 42º parallelo sono indenni da afta epizootica da 12 mesi e la vaccinazione contro questa malattia non viene più praticata da 12 mesi;

considerando che le autorità veterinarie della Colombia, del Paraguay, dell'Uruguay, del Brasile, del Cile e dell'Argentina hanno fornito garanzie circa la peste bovina e l'afta epizootica a carattere esotico in taluni territori, in particolare per quanto riguarda la notificazione alla Commissione e agli Stati membri, entro le 24 ore, dell'insorgere delle malattie summenzionate o della vaccinazione contro le stesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ([1]);

b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera a) del presente articolo, inclusi i muscoli diaframmatici ed eslcuse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili;

c) frattaglie rifilate:

— cuori ►M3 ———— ◄ dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

— fegati ►M3 ———— ◄ dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

— muscoli masseteri ►M3 ———— ◄, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41 della direttiva 64/433/CEE e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

— lingue ►M3 ———— ◄ con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille;

— polmoni ►M3 ———— ◄ dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali;

— altre frattaglie ►M3 ———— ◄ senza osso né cartilagine, dalle quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie prescritte dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III. Detto certificato consta di un certificato sanitario generale, redatto secondo la parte 1 dell'allegato III, e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

2. Per quanto riguarda le importazioni di frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla produzione di alimenti per animali familiari, gli Stati membri garantiscono il rispetto:

— delle disposizioni del precedente paragrafo 1;

— delle prescrizioni della direttiva 92/118/CEE;

— delle prescrizioni della decisione 89/18/CEE.

([1]) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

▼B

Dopo l'introduzione nella Comunità e durante il processo di fabbricazione, la materia prima deve essere sterilizzata in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 in un recipiente ermeticamente chiuso. Il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario atto a garantire che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne trattati termicamente; le frattaglie devono rispondere alle garanzie previste dal certificato sanitario, redatto secondo l'allegato III, il quale consta di un certificato sanitario generale redatto secondo la parte 1 di detto allegato e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto a stabilimenti riconosciuti per questo scopo dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione di tali stabilimenti.

3. In ogni caso, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto continuo controllo veterinario, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, evitando ogni possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati, e che non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui essa verrà allora consegnata ad un impianto per la distribuzione delle carcasse animali, sotto controllo di un veterinario ufficiale. Per l'importazione, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni minime:

a) dal momento della spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori impermeabili e sigillati. I cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti cotti a base di carne». I contenitori e i documenti di accompagnamento devono inoltre recare l'indicazione del nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di destinazione;

b) gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare almeno 24 ore prima, con un sistema di telecomunicazione o con qualunque altro sistema per la trasmissione di dati, l'arrivo della materia prima al personale veterinario del posto d'ispedizione frontaliero d'entrata, come pure le informazioni riguardanti quantità, origine e destinazione del prodotto;

c) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata direttamente e senza rottura del carico, con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati, verso uno stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente;

d) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro di destinazione e prima della spedizione allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve inviare senza indugio al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione;

e) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3, o sottoposta ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 ºC al centro della massa; il controllo veterinario dovrà assicurare che il prodotto finito ha effettivamente raggiunto tale valore;

f) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera c), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

▼B

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

Articolo 4

La presente decisione deve essere riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei territori dell'America del Sud da cui sono autorizzate le importazioni.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre 1993.

Articolo 6

1. a) Le disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, ad eccezione delle disposizioni concernenti le condizioni d'importazione di carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, sono abrogate il sessantesimo giorno successivo alla notifica della presente decisione agli Stati membri.

   b) Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche destinate al consumo umano, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, durante i 15 giorni successivi alla data menzionata alla lettera a).

2. a) Le disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, concernenti le condizioni d'importazione di carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, sono abrogate il 1º ottobre 1993.

   b) Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, durante i 15 giorni successivi alla data menzionata alla lettera a).

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M22**

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori dell'America del Sud ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/2001	Tutto il paese
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	02/2001	Stati di: Rio Grande do Sul; Paraná, Minas Gerais (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso del Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Corumba), Santa Catarina Goias e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barao de Melgaço), Caceres (esluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/2001	Tutto il paese

▼M22

ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE ([1])

Paese	Territorio	Certificato tipo per carni fresche				Certificato tipo per frattaglie							Certificato tipo per carni fresche disossate (non deve essere utilizzato per le frattaglie)			
		Specie				bovine						ovine	Specie			
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi	CU	PC				PF	PF	Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi
							1	2	3	4						
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	BR-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F ([5])	—	A ([5])	—	—	D
Cile	CL	B	B	H	D	B	B	B	B	B	B	B	A	C	H	D
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-3	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
Paraguay	PY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	A	—	—	D
Uruguay	UY	B ([2])	B ([2])	—	D	B ([2])	B ([3])	B ([3])	B ([3])	B ([3])	F B ([3])	F B ([3])	A ([4])	C ([4])	—	D

([1]) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione, il segno (—) indica che le importazioni non sono autorizzate.
CU: Consumo umano.
PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.
1 = cuori
2 = fegati
3 = muscoli masseteri
4 = lingue.
PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia.
([2]) Da utilizzare esclusivamente per le carni ottenute da animali macellati prima del 23 marzo 2001.
([3]) Da utilizzare esclusivamente per le frattaglie di animali macellati prima del 23 aprile 2001.

▼**M22**

([4]) Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da animali macellati prima del 23 aprile 2001 e/o dopo il 1º novembre 2001.

([5]) Per quanto riguarda Rio Grande do Sul, da utilizzare esclusivamente per le carni disossate o le frattaglie per animali da compagnia ottenute da animali macellati prima del 9 maggio 2001 e/o dopo il 30 novembre 2001.

▼M22

ALLEGATO III

PARTE 1

CERTIFICATO SANITARIO

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario (1): .....

Paese esportatore: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Tipo d'imballaggio: .....

Numero dei pezzi e degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(località di carico)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione (4): .....

(1) Facoltativo.
(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.
(3) Per gli aerei indicare il numero di volo, per le navi il nome, se conosciuto, per i container il relativo numero e il numero del sigillo.
(4) Per le frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate all'elaborazione di prodotti a base di carni trattati termicamente o di alimenti trattati termicamente per animali da compagnia.

▼**M22**

PARTE 2

Modello A

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche disossate ([5]) sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

— da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

— da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi sanitari, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

— da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e successive modifiche, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2) Le carni fresche disossate summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e pulizia disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3) Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse:

i) che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e

ii) nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4) Data della macellazione ([6]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 92/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([7])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([7])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([7])

([5]) Carni fresche disossate: le carni definite all'articolo 1 della decisione 94/302/CEE della Commissione.
([6]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
([7]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello B

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche sopra descritte derivano:
   — da animali nati, allevati e macellati nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … che sono stati indenni negli ultimi 12 mesi dall'afta epizootica e dalla peste bovina e durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie,
   — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni,
   — da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da allevamenti che siano stati oggetto di misure d'interdizione per motivi sanitari, a causa dell'insorgenza di brucellosi degli ovini o dei caprini nelle sei settimane precedenti.
2) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.
3) Data della macellazione ([8]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;
2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([9])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([9])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([9])

([8]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
([9]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello C

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche delle specie ovina e caprina [10] [11] sopra descritte derivano:
   — da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi sanitari, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 90 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 50 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 60 giorni,
   — da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e successive modifiche, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   — da animali non provenienti da allevamenti che siano stati oggetto di misure d'interdizione per motivi sanitari, a causa dell'insorgenza di brucellosi degli ovini o dei caprini nelle sei settimane precedenti.

2) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3) Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse
   i) che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e
   ii) nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4) Data della macellazione [12] ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro [13]

……
(Firma del veterinario ufficiale) [13]

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) [13]

[10] Carni fresche disossate: le carni definite all'articolo 1 della decisione 94/302/CE della Commissione.
[11] Le carni non possono essere introdotte nel territorio della Comunità nei 21 giorni successivi alla macellazione.
[12] Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
[13] La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello D

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Data della macellazione ([14]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([15])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([15])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([15])

([14]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
([15]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello E

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie ([16]) sopra descritte derivano:
   — da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da bovini provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi sanitari, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 100 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi,
   — da bovini che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e successive modifiche, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2) Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3) Le frattaglie sopra descritte hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno 24 ore.

4) Data della macellazione ([17]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([18])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([18])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([18])

([16]) Possono essere importate solamente frattaglie di bovini per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente destinati al consumo umano, conformemente all'articolo 3 della decisione 93/402/CEE.
([17]) Gli Stati membri non autoizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
([18]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼M22

Modello F

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie ([19]) sopra descritte sono soggette ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione e derivano:
   — da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da bovini provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi sanitari, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e successive modifiche, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2) Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3) Le frattaglie sopra descritte hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno 24 ore.

4) Data della macellazione ([20]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([21])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([21])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([21])

([19]) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia: fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente asportati, in conformità con l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE; muscoli masseteri, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41, della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente sono stati completamente asportati; polmoni puliti da cui sono stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senza osso né cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente asportati.

([20]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

([21]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello G

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie sopra descritte derivano:
   — da ovini ([22]), che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da ovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da ovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da ovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio e successive modifiche, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2) Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3) Le frattaglie sopra descritte hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore.

4) Data di macellazione ([23]) ……

V. **Attestazione relativa alal protezione degli animali**

Il sottoscritto veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati nei macelli conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([24])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([24])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([24])

([22]) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia: fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente asportati, in conformità con l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE; muscoli masseteri, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41, della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente sono stati completamente asportati; polmoni puluti da cui sono stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senza osso né cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente asportati.

([23]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

([24]) La firma e il timbro devono essere di colore diveso da quello dei caratteri di stampa.

▼**M22**

Modello H

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Il territorio descritto nella versione n. … dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice … è rimasto indenne da 12 mesi dalla peste suina classica, dalla peste bovina, dall'afta epizootica, dalla peste suina africana, dalla malattia vescicolosa dei suini e dalla paralisi contagiosa dei suini nei suini domestici e nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie.

2) Le carni fresche ([25]) sopra descritte derivano da animali della specie suina:

— che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

— che provengono da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolosa dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle summenzionate malattie negli ultimi 30 giorni,

— che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

— che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare in particolare segni ricollegabili all'afta epizootica,

— che non provengono da un allevamento soggetto a divieto per motivi sanitari in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

3) Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

4) Data della macellazione ([26]) ……

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([27])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([27])

……
(Nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) ([27])

([25]) Carni fresche: le carni definite all'articolo 1 della decisione 93/402/CEE della Commissione.
([26]) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.
([27]) La firma e il timbro devono esser di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.